

**Legge
sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare
(LSISE)¹**

del 7 febbraio 1996 (stato 6 marzo 2026)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti il messaggio 25 ottobre 1994 n. 4321 del Consiglio di Stato e il rapporto 8 gennaio 1996 n. 4321 R della Commissione speciale scolastica,

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali
Capitolo I
Finalità e principi generali²

Scopo

Art. 1 ¹Nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge della scuola, la scuola dell'infanzia e la scuola elementare favoriscono il processo di socializzazione del bambino, sviluppando le sue facoltà motorie, affettive e cognitive.

²La scuola dell'infanzia e la scuola elementare agiscono nel rispetto delle particolarità individuali degli allievi.

³La scuola elementare prosegue l'opera educativa svolta dalla scuola dell'infanzia; essa si propone inoltre di far acquisire agli allievi gli elementi di base del sapere.

⁴Scuola e famiglia collaborano al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, adottando modalità specifiche al proprio ruolo.

Scuola e contesto locale

Art. 2 La scuola dell'infanzia e la scuola elementare instaurano legami con il contesto locale e sviluppano la sensibilità degli allievi verso i problemi della comunità e delle istituzioni comunali e regionali.

Art. 3-6 ...³

Capitolo II
Assunzione del personale scolastico

Organo competente

Art. 7⁴ ¹Ai Municipi e alle Delegazioni scolastiche (di seguito Municipi) compete la nomina e l'incarico dei docenti, dei direttori e dei vicedirettori degli istituti.

²La nomina e l'incarico dei docenti sono conferiti in conformità con quanto stabilito dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

³La nomina e l'incarico dei docenti hanno luogo su rapporto dell'ispettorato e preavviso del direttore, quella dei direttori e dei vicedirettori su rapporto dell'ispettorato.

Norme per l'assunzione

Art. 8⁵ ¹Le norme per l'assunzione dei docenti delle scuole dell'infanzia ed elementari sono contenute nella legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

²Oltre a quanto stabilito dalla presente legge, per la nomina e l'incarico dei direttori e dei vicedirettori degli istituti comunali o consortili valgono le disposizioni della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

¹ Titolo modificato dalla L 22.6.2022; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2022, 206.

² Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

³ Art. abrogati dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

⁴ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedenti modifiche: BU 2013, 357; BU 2016, 69.

⁵ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2004, 451.

Concorso

Art. 9⁶ 1Il concorso ha luogo in base alle norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

2Il bando di concorso può contemplare compiti particolari per i docenti, limitatamente agli ambiti previsti dalla presente legge.

3Il testo del bando di concorso deve essere sottoposto per approvazione all'ispettorato, che provvede alla sua pubblicazione.

4In caso di mancata approvazione, il bando è rinviato all'autorità di nomina per le modifiche richieste.

5Contro la decisione dell'ispettorato il Municipio può ricorrere entro il termine di 15 giorni al Consiglio di Stato.

6Le disposizioni riguardanti la procedura e i tempi di trasmissione degli atti di concorso sono stabilite dal regolamento.

Nomina

Art. 10⁷ 1La nomina può aver luogo:

a) per i docenti titolari: a tempo pieno;

b) per i docenti contitolari: a metà tempo;

c) per i docenti di materie speciali: a tempo pieno o a tempo parziale, non inferiore a metà tempo;

d) per i direttori e i vicedirettori: a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a metà tempo.

2L'atto di nomina del docente, del direttore e del vicedirettore è redatto dal Municipio ed è ratificato dall'ispettorato.

3...

4Le disposizioni concernenti il rapporto d'impiego dei docenti si applicano anche ai direttori e ai vicedirettori ai quali sono attribuiti compiti di insegnamento.

5La sede di servizio dei docenti nominati operanti in più comuni convenzionati è stabilita nella convenzione.

Incarico

Art. 11 1L'incarico ha luogo secondo quanto stabilito dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.⁸

2L'incarico durante l'anno scolastico è attribuito quando il posto si rende vacante prima del 31 gennaio; dopo tale data si procede alla designazione di un supplente.

Art. 12 ...⁹

Supplenze

Art. 13¹⁰ 1Per le assenze dei docenti si ricorre, in linea di principio, a un supplente, la cui designazione spetta al Municipio.

2Il Municipio ha la facoltà di delegare la designazione dei supplenti al direttore.

TITOLO II La scuola dell'infanzia Capitolo I Organizzazione

Età e obbligo di frequenza¹¹

Art. 14¹² La scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni di età. Le norme inerenti all'obbligo di frequenza sono indicate nella legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Formazione delle sezioni

Art. 15 Le sezioni di scuola dell'infanzia comprendono allievi di diversi livelli di età.

⁶ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

⁷ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

⁸ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

⁹ Art. abrogato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 5.

¹⁰ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

¹¹ Nota marginale modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 653.

¹² Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011, 653.

Numero di allievi per sezione

- Art. 16** ¹Le sezioni di scuola dell'infanzia non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi.
²In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del cpv. 1.¹³
³I criteri per la definizione del numero delle sezioni e delle eccezioni per ogni sede sono stabiliti dal regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione.¹⁴

Art. 16a ...¹⁵

Docenti di appoggio

- Art. 17**¹⁶ ¹Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale, che coadiuvi il docente titolare.
²Nelle sezioni con più di 20 allievi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico. Un'eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del Municipio può essere autorizzata dal Dipartimento, se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.
³Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i Municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio, rifondendo a quest'ultimo la loro quota parte delle spese.
⁴Il presente articolo non si applica alle scuole private parificate.

Capitolo II Frequenza della scuola

Ammissione e frequenza

- Art. 18**¹⁷ ¹Sono ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini residenti nel comune o nel consorzio che, all'apertura della scuola, hanno compiuto entro il 31 luglio il terzo anno di età; in deroga a questo termine possono essere iscritte - su richiesta motivata dell'autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro terzo anno d'età.¹⁸
²L'iscrizione avviene prima dell'inizio dell'anno scolastico.
³Eccezioni all'ammissione dei bambini di tre anni sono possibili per giustificati motivi e con il preavviso favorevole del Dipartimento.
⁴...
⁵...

Iscrizioni e ammissioni durante l'anno scolastico

- Art. 19** ¹L'iscrizione durante l'anno scolastico è riservata ai bambini provenienti da altri comuni, cantoni e nazioni.
²...¹⁹
³I bambini di 3 anni sono ammessi solo se hanno già iniziato la frequenza in altre sedi.
⁴L'ammissione dei bambini di tre anni è subordinata alla disponibilità di posti nelle sezioni già istituite.²⁰

Frequenza in altri comuni

¹³ Cpv. modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

¹⁴ Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2019, 137.

¹⁵ Art. abrogato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347; precedenti modifiche: BU 2015, 315; BU 2016, 69.

¹⁶ Art. reintrodotta dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347; precedente modifica: BU 2016, 246.

¹⁷ Art. modificato dalla L 22.2.2011; in vigore con l'anno scolastico 2012/13 - BU 2011, 245; precedente modifica: BU 2002, 9.

¹⁸ Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2012 - BU 2011, 653.

¹⁹ Cpv. abrogato dalla L 22.2.2011; in vigore con l'anno scolastico 2012/13 - BU 2011, 245.

²⁰ Cpv. modificato dalla L 8.10.2001; in vigore dal 1.2.2002 - BU 2002, 9.

Art. 20²¹ 1I comuni che non dispongono di una scuola dell'infanzia o di posti sufficienti nelle loro strutture devono favorire la frequenza dei propri bambini presso sedi di altri comuni e assumersi le relative spese di frequenza e di trasporto.

2...

3I criteri indicati all'art. 18 cpv. 1 valgono anche per le scuole dell'infanzia che ospitano bambini provenienti da altri comuni.

Recupero di uno o più anni

Art. 20a²² Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola dell'infanzia obbligatoria, possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettorato.

Capitolo III

Orari e programmi d'insegnamento

Orario scolastico degli allievi

Art. 21²³ 1...

2L'orario settimanale è di 32 ore nelle sedi con refezione e di 25 ore e 15 minuti nelle sedi senza refezione.

3L'orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato dall'ispettorato.

Piano di studio

Art. 22²⁴ Il piano di studio per la scuola dell'infanzia stabilisce segnatamente i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, le aree educative e i relativi obiettivi.

TITOLO III

La scuola elementare

Capitolo I

Organizzazione

Durata e cicli di studio

Art. 23 La scuola elementare comprende cinque classi di un anno ciascuna e si suddivide in:

- a) un primo ciclo, per le prime due classi;
- b) un secondo ciclo, per le tre classi successive.

Numero di allievi per sezione

Art. 24 1Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi.

2In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del cpv. 1.²⁵

3I criteri per la definizione del numero delle sezioni e delle eccezioni per ogni sede sono stabiliti dal regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione.²⁶

4Il regolamento stabilisce effettivi differenziati per le monoclasse e le pluriclassi.

Docenti di appoggio²⁷

Art. 25²⁸ 1Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o per parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale, che coadiuvi il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.

²¹ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011, 245.

²² Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

²³ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011, 653.

²⁴ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedenti modifiche: BU 2004, 451; BU 2011, 653.

²⁵ Cpv. modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

²⁶ Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2019, 137.

²⁷ Nota marginale introdotta dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.

²⁸ Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.

²Nelle sezioni monoclasse con più di 22 allievi, nelle sezioni biclasse con più di 20 allievi e nelle sezioni con tre o più classi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico che coadiuva il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali. Un'eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del Municipio può essere autorizzata dal Dipartimento, se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

³Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i Municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio, rifondendo a quest'ultimo la loro quota parte delle spese.

⁴Il presente articolo non si applica alle scuole private parificate.

Capitolo II Frequenza della scuola

Obbligo di frequenza

Art. 26²⁹ Le norme inerenti all'obbligo di frequenza della scuola elementare sono indicate nella legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Promozioni

Art. 27 Il regolamento stabilisce le condizioni e le modalità del passaggio degli allievi alla classe successiva e le condizioni richieste per accedere alla scuola media.

Recupero di uno o più anni

Art. 28³⁰ Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola elementare, possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettorato.

Assegnazione della classe

Art. 29³¹ Gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altre nazioni, sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dal direttore.

Capitolo III Orari e piano di studio³²

Orario scolastico degli allievi

Art. 30³³ 1...

²L'orario settimanale è di 26 ore e 10 minuti, comprese le ricreazioni.

³L'orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato dall'ispettorato.

Piano di studio

Art. 31³⁴ Il piano di studio della scuola elementare stabilisce segnatamente i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, gli obiettivi delle discipline di insegnamento e i loro tempi di attuazione.

Materie speciali

Art. 32³⁵ ¹L'educazione fisica e l'educazione musicale fanno parte dei compiti professionali del docente titolare.³⁶

²L'insegnamento delle arti plastiche è impartito da un docente con preparazione specifica.³⁷

²⁹ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

³⁰ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

³¹ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

³² Titolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

³³ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

³⁴ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011, 653.

³⁵ Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 357; precedente modifica: BU 2010, 5.

³⁶ Cpv. modificato dalla L 28.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 301.

³⁷ Cpv. modificato dalla L 28.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 301; precedente modifica: BU 2016, 246.

^{3l} I Municipi hanno la facoltà di assumere docenti con preparazione specifica per l'insegnamento dell'educazione fisica e dell'educazione musicale.

TITOLO IV
Servizi scolastici
Capitolo I
Servizi educativi

Servizio di sostegno pedagogico

Art. 33³⁸ ^{1l} Il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;
- b) docenti di sostegno pedagogico;
- c) logopedisti;
- d) psicomotricisti;
- e) altre figure professionali, secondo necessità.

a) assunzione del personale

^{2l} Il personale è assunto dal Consiglio di Stato; per i docenti di sostegno pedagogico i comuni assicurano la sistemazione logistica e il materiale d'uso.

b) organizzazione

^{3l} Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale del gruppo e i comprensori di attività.

Doposcuola

Art. 34 ^{1l} Il doposcuola è un servizio educativo parascolastico aperto agli allievi delle scuole elementari al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico.

^{2l} Per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, il Municipio istituisce il doposcuola.

^{3l} Le spese sono a carico del comune. Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

Scuola dell'infanzia a orario prolungato

Art. 35 ^{1l} La scuola dell'infanzia a orario prolungato è un servizio socio-educativo al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico.

^{2l} Per rispondere a particolari esigenze dei bambini o delle famiglie, il Municipio istituisce sezioni di scuola dell'infanzia a orario prolungato.

^{3l} Le spese sono a carico del comune. Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

Capitolo II
Servizi organizzativi

Trasporti scolastici

Art. 36 ^{1l} I Municipi organizzano i trasporti scolastici necessari quando il tragitto casa-scuola è causa di notevole disagio per gli allievi.

^{2l} In casi particolari il Dipartimento può renderne obbligatoria l'organizzazione.

Refezioni scolastiche

Art. 37 ^{1l} I Municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell'infanzia e possono istituire mense per gli allievi delle scuole elementari.³⁹

^{2l} Per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno deve essere comunque garantita un'adeguata possibilità di refezione.

^{3l} Nelle scuole dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa e il docente titolare ne è responsabile. Gli istituti scolastici comunali definiscono le soluzioni organizzative per consentire nella misura del possibile ai docenti di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti per il lavoro che dura tra le 7 e le 9 ore giornaliere.⁴⁰

^{3bisl} La refezione alla scuola dell'infanzia è facoltativa per gli allievi che frequentano l'anno facoltativo.⁴¹

³⁸ Art. modificato dalla L 19.10.2011; in vigore con l'anno scolastico 2012-2013 - BU 2011, 580.

³⁹ Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.

⁴⁰ Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.

⁴¹ Cpv. introdotto dalla L 22.6.2022; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2022, 206.

⁴Nelle scuole elementari il Municipio può affidare la sorveglianza della mensa sia a docenti, sia ad altre persone con adeguati requisiti di idoneità.⁴²

Periodi di scuola fuori sede

Art. 38 I Municipi possono organizzare periodi di scuola fuori sede.

Oneri finanziari

Art. 39 ¹Le spese per le refezioni, i trasporti scolastici e la scuola fuori sede sono a carico dei comuni e dei consorzi.

²Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

TITOLO V **Competenze dei comuni e dei consorzi** Capitolo I **Costituzione degli istituti ed edilizia scolastica**

Istituti scolastici

Art. 40⁴³ ¹I Municipi costituiscono gli istituti scolastici comunali, comprendenti scuola dell'infanzia e scuola elementare, sulla base delle disposizioni legali ed esecutive.

²L'istituzione e/o la soppressione di istituti scolastici comunali deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

Edifici scolastici e mezzi per l'insegnamento

Art. 41 I comuni e i consorzi mettono a disposizione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari gli edifici, i locali, le strutture esterne, l'arredamento e i materiali didattici necessari.

Scuola speciale e servizi specialistici

Art. 42 I Municipi collaborano con il Dipartimento nella sistemazione logistica delle classi di scuola speciale e dei servizi specialistici.

Art. 43 ...⁴⁴

Consulenza in materia di edilizia scolastica

Art. 43a⁴⁵ In materia di edilizia scolastica i servizi cantonali assicurano la loro consulenza ai comuni che ne fanno richiesta.

Obbligo di costruzione, di riattazione, di miglioria

Art. 44 In caso di necessità, il Consiglio di Stato può ordinare ai comuni e ai consorzi la costruzione, la riattazione o l'ampliamento di edifici scolastici come pure interventi di miglioria.

Capitolo II **Garanzia e luogo di frequenza**⁴⁶

Garanzia di frequenza⁴⁷

Art. 45 I Municipi garantiscono a tutti i bambini domiciliati o residenti nel comune la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia, riservate le particolarità ad essa specifiche, e la scuola elementare.

Allievi residenti in comuni sprovvisti di sede scolastica

Art. 46 ¹Quando gli allievi di un comune sono poco numerosi e non consentono l'istituzione di una scuola dell'infanzia o elementare, devono essere ammessi nella corrispondente scuola di un comune o di un consorzio vicino: in tal caso fra i due enti è stipulata una convenzione.

²Nei casi controversi la decisione spetta al Dipartimento.

⁴² Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.

⁴³ Art. modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

⁴⁴ Art. abrogato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 159; precedenti modifiche: BU 2004, 451; BU 2014, 13.

⁴⁵ Art. introdotto dalla L 22.2.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 245.

⁴⁶ Titolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

⁴⁷ Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

Luogo di frequenza

Art. 47⁴⁸ 1Gli allievi delle scuole dell'infanzia e elementari pubbliche sono tenuti a frequentare la scuola del comune di residenza.

2I comuni e i consorzi hanno tuttavia la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nelle proprie scuole allievi residenti in altri comuni.

3Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune o consorzio di residenza, dagli ispettorati interessati e dal comune o consorzio di accoglienza.

4Il comune di residenza è tenuto a rimborsare l'importo stabilito dal Dipartimento.

Allievi residenti in comuni diversi da quello di domicilio

Art. 48 1I bambini che, per giustificati motivi, risiedono in comuni diversi da quello in cui sono domiciliati hanno il diritto di frequentare gratuitamente la scuola dell'infanzia e la scuola elementare del comune di residenza.

2In tal caso il comune di domicilio è tenuto a rimborsare l'importo stabilito dal Dipartimento.

3I comuni nel cui territorio ha sede un istituto assistenziale riconosciuto dal Cantone che ospita bambini domiciliati altrove in grado di seguire la scuola pubblica devono garantire loro la possibilità di frequentare le proprie scuole dell'infanzia ed elementari.⁴⁹

Capitolo III⁵⁰

Collaborazione nella formazione dei docenti

Pratica professionale

Art. 48a⁵¹ 1I comuni e i consorzi collaborano nella formazione dei docenti e nella ricerca pedagogica, mettendo a disposizione del Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) sezioni comunali o consortili di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, in particolare per lo svolgimento della pratica professionale e per le ricerche.

2La SUPSI può sottoscrivere convenzioni con le autorità interessate.

Capitolo IV⁵²

Ordinamento

Formazione delle sezioni

Art. 48b⁵³ 1I Municipi, dopo aver consultato gli ispettorati, decidono in vista del nuovo anno scolastico il numero di sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare dei loro istituti (ordinamento) nei limiti delle disposizioni inerenti al numero di allievi per sezione. Essi decidono pure se affidare le sezioni ad un docente o a due docenti contitolari.

2Le decisioni di cui al cpv. 1 devono essere comunicate al Dipartimento; il regolamento definisce la procedura.

3Il Consiglio di Stato, se le disposizioni vigenti non sono rispettate, può imporre delle modifiche all'ordinamento su richiesta del Dipartimento; se necessario esso può pure limitare il numero di sezioni con docenti contitolari.

Sezioni soggette a contributo

Art. 48c⁵⁴ Il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi, decide per ogni anno scolastico il numero di sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare di ciascun istituto soggette a contributo cantonale sulla base delle disposizioni sul numero di allievi per sezione.

TITOLO VI

Promovimento, coordinamento, vigilanza

Capitolo I

Operatori e organi scolastici cantionali

⁴⁸ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

⁴⁹ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

⁵⁰ Capitolo introdotto dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 203.

⁵¹ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2009, 203.

⁵² Capitolo introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

⁵³ Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

⁵⁴ Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

Denominazione

Art. 49⁵⁵ ¹Sono operatori e organi scolastici cantonali di promovimento, coordinamento e vigilanza:

- a) gli ispettorati e il collegio degli ispettori;⁵⁶
- b) i direttori degli istituti comunali e la rispettiva conferenza;
- c) i capigruppo del servizio di sostegno pedagogico e il rispettivo collegio;
- d) gli esperti di materia e il relativo collegio.⁵⁷

²Le competenze sono definite dal regolamento.

Capitolo II Organi scolastici comunali

Denominazione

Art. 50 Sono organi scolastici comunali e consortili di promovimento, coordinamento e vigilanza:

- a) il Municipio;
- b) ...;⁵⁸
- c) la direzione dell'istituto.

Compiti dei Municipi

Art. 51 ¹I Municipi, oltre a svolgere i compiti stabiliti dalla presente legge, collaborano con gli organi scolastici cantonali nella vigilanza sulle scuole dell'infanzia ed elementari e nella promozione di iniziative intese al loro miglioramento.

²I Municipi vigilano in particolare:

- a) sulla frequenza degli allievi;
- b) sul rispetto degli orari scolastici;
- c) sulla buona conservazione degli immobili, degli arredi, dei materiali e degli spazi a disposizione della scuola;
- d) sulle refezioni e sui trasporti;
- e) sull'igiene e sulla pulizia dei locali;
- f) sulle condizioni di accesso alle sedi scolastiche.

Commissione scolastica**a) istituzione**

Art. 52⁵⁹ ¹Per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 51, i Municipi possono avvalersi di una Commissione scolastica.

b) composizione

²La Commissione scolastica si compone di persone qualificate, scelte anche al di fuori del comune o del consorzio.

³I membri della direzione e i docenti dell'istituto e le persone ad essi legate da vincoli di parentela indicati dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 non possono far parte della Commissione scolastica. La partecipazione dei membri della direzione e dei docenti alle riunioni può aver luogo, su invito o richiesta, a titolo consultivo.

c) compiti

⁴Oltre a quanto stabilito dall'art. 51, la Commissione scolastica, dove esiste, esamina preliminarmente eventuali regolamenti scolastici e, tenuto conto del rapporto dell'ispettorato e del preavviso della direzione della scuola, può essere chiamata a formulare al Municipio il preavviso per l'assunzione dei docenti e del personale di direzione.

Visita alle scuole

Art. 53 ¹I membri dei Municipi e delle Commissioni scolastiche possono visitare le sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare.

²Essi non hanno competenza sull'insegnamento.

⁵⁵ Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 357; precedente modifica: BU 2004, 451.

⁵⁶ Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

⁵⁷ Lett. introdotta dalla L 17.12.2025; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 98.

⁵⁸ Lett. abrogata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

⁵⁹ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2013, 357.

Direzione degli istituti

Art. 54⁶⁰ I requisiti e i compiti del direttore e del vicedirettore sono stabiliti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento.⁶¹

2Il Municipio ha la facoltà di assegnare altri compiti purché non pregiudichino quelli di cui al cpv. 1.

3I direttori si riuniscono regolarmente in collegio (conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali) per l'esame di problemi di ordine pedagogico e organizzativo.

TITOLO VII Norme finali e abrogative

Denominazioni

Art. 55 Le denominazioni utilizzate nella presente legge che si riferiscono a persone si intendono al maschile e al femminile, indipendentemente dalla formulazione adottata.

Dati personali

Art. 56 Nell'ambito delle loro funzioni e per finalità di ordine scolastico, gli organi scolastici cantonali, comunali e consortili possono raccogliere dati personali concernenti allievi, docenti e genitori e trasmetterli alle autorità interessate.

Art. 57 ...⁶²

Entrata in vigore

Art. 58 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.⁶³

Norma transitoria

BU **2011**, 580 (19 ottobre 2011)

Il maggior onere finanziario a carico del Cantone derivante dalla modifica dell'art. 33 e dal potenziamento del Servizio di sostegno pedagogico - quota parte comunale - è compensato con una corrispondente riduzione del contributo annuo forfetario previsto dall'art. 34 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti per il 2012 e per gli anni seguenti, per il 2013 e per gli anni seguenti, per il 2014 e per gli anni seguenti, per il 2015 e per gli anni seguenti, per il 2016 e per gli anni seguenti.

Norma transitoria

BU **2011**, 653 (7 novembre 2011)

In deroga all'art. 18 cpv. 1 l'ammissione dei bambini che compiono i 3 anni dopo il 31 luglio è così disciplinata:

- a) nell'anno scolastico 2012/13 sono ammissibili anche i bambini nati entro fine novembre;
- b) nell'anno scolastico 2013/14 sono ammissibili anche i bambini nati entro fine ottobre.

Norma transitoria

BU **2013**, 357 (20 giugno 2013)

Fino al 31 agosto 2015, per i comuni e i consorzi che non si sono ancora dotati di una direzione in base alle modalità definite dalla legge della scuola, rimangono in vigore l'art. 7 cpv. 1 lett. b) e cpv. 3 e l'art. 54 cpv. 1 della vigente legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.

Norma transitoria

BU **2014**, 159 (29 gennaio 2014)

I disposti dell'art. 43 restano in vigore per le istanze già accolte e per i progetti inoltrati al Dipartimento entro il 31 dicembre 2013.

Norma transitoria

BU **2020**, 347 (22 settembre 2020)

⁶⁰ Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 357.

⁶¹ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

⁶² Art. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

⁶³ Entrata in vigore: 1° giugno 1996 - BU 1996, 132.

Le modifiche degli art. 17 e 25 si applicano a partire dall'anno scolastico 2021/2022. Il Dipartimento stabilisce l'entrata in vigore graduale di quanto disposto agli art. 17 cpv. 2 e 25 cpv. 2 in base al numero di docenti disponibili.

Dopo tre anni il Dipartimento allestisce all'attenzione del Gran Consiglio, prevista consultazione dei Comuni e delle associazioni interessate, un rapporto relativo all'applicazione dell'art. 37:

- sull'avanzamento nella generalizzazione dell'offerta di refezioni e mense nelle scuole comunali;
- sull'avanzamento nell'implementazione delle soluzioni organizzative per la pausa meridiana dei docenti.

Pubblicata nel BU **1996**, 123.